

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017
376/2017/R/COM**

AFFINAMENTI DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA MOROSITÀ NEI MERCATI RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, SEZ. II., 1629/16, NONCHÉ INTEGRAZIONI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NEI MERCATI RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, (di seguito: legge 125/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 57/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 612/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/ee;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 711/2016/R/com (di seguito: deliberazione 711/2016/R/com);
- il vigente Testo integrato morosità gas e successive modifiche ed integrazioni (TIMG);
- il vigente Testo integrato morosità elettrico (TIMOE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07 (TIV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il documento per la consultazione 2 ottobre 2014, 477/2014/R/com, recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale” (di seguito: DCO 477/2014/R/com,);
- il documento per la consultazione 22 settembre 2016, 518/2016/R/gas, recante “Distribuzione del gas naturale: orientamenti finalizzati ad incrementare il numero di misuratori accessibili e il ricorso alle letture effettive” (di seguito: DCO 518/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 712/2016/R/com, recante “Affinamenti della disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale. Ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia, sez. II, 1629/16” (di seguito: DCO 712/2016/R/com);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. II, del 6 settembre 2016, 1629/2016 (di seguito sentenza 1629/16).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, unitamente ai decreti legislativi 79/99, 164/00, alla legge 125/07, nonché al decreto legislativo 93/11, attribuisce all’Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il bilanciamento del gas naturale, nonché il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- con il TIV e il TIVG l’Autorità ha definito rispettivamente la disciplina relativa ai servizi di maggior tutela e di salvaguardia per il settore elettrico, nonché ai c.d. servizi

di tutela e di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di *default* – di seguito: SUI) per il settore del gas naturale;

- con la deliberazione 258/2015/R/com, l’Autorità ha integrato e modificato, per il settore elettrico e per il settore del gas naturale, la disciplina relativa ai casi di mancato pagamento del cliente finale nei confronti dell’esercente la vendita, dettagliando gli obblighi in capo all’esercente la vendita e all’impresa di distribuzione;
- tale disciplina è stata preceduta da un ampio processo di consultazione in cui, tra l’altro, l’Autorità ha indicato, con il DCO 477/2014/R/com, i propri orientamenti, distinguendo tre diverse aree tematiche:
 - a) gestione dei contratti di fornitura in essere (modalità di costituzione in mora del cliente finale, mancata ricezione in tempo utile delle fatture rateizzabili, procedure di gestione delle controversie, attività delle imprese di distribuzione volte a garantire l’effettiva sospensione della fornitura o l’effettiva risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale, regolazione specifica in caso di mancata coincidenza tra utente della rete e controparte commerciale);
 - b) cambio del venditore (c.d. procedure di *switching* con particolare riferimento al c.d. *switching* con riserva);
 - c) altri casi specifici (quali la cessione del credito e soluzioni specifiche applicabili al sistema indennitario);
- avverso la deliberazione 258/2015/R/com un’impresa di distribuzione ha proposto ricorso al Tar Lombardia, formulando una serie di censure, sia di carattere sostanziale sia procedurale, avverso le seguenti previsioni del TIMOE:
 - a) la disposizione dell’articolo 12 del TIMOE, ai sensi della quale - in caso di ritardo nel provvedere agli interventi di riduzione di potenza, sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale inadempiente e interruzione dell’alimentazione - l’impresa di distribuzione, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi previsti dall’articolo 11 del medesimo provvedimento, è tenuta a sospendere, nei confronti del venditore stesso, la fatturazione relativa al servizio di distribuzione svolto nel periodo di ritardo (o a stornare le fatture già emesse); la disposizione impugnata prevede anche che, una volta effettuato l’intervento di sospensione, l’impresa di distribuzione, per il periodo di ritardo, possa fatturare al venditore il 50 per cento dei corrispettivi previsti, salvo l’obbligo in capo all’impresa di distribuzione di versare interamente gli oneri generali di sistema e le ulteriori componenti addizionali, nonché la componente CTR (a remunerazione delle attività di trasmissione svolta da Terna);
 - b) gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di distribuzione previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera b), dall’articolo 5, comma 7 e dall’articolo 9, comma 8, del TIMOE e le conseguenze indennitarie per il mancato rispetto di tali obblighi stabilite dall’articolo 11, comma 2 del TIMOE; si tratta, in particolare,

dell'obbligo di comunicare all'utente del trasporto l'esito degli interventi di sospensione della fornitura, di riduzione della potenza e di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo;

- c) l'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del TIMOE per le imprese di distribuzione di comunicare all'utente del trasporto, in caso di esito negativo dell'intervento di sospensione, l'eventuale fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione con l'indicazione della stima di massima del costo;
- d) la previsione contenuta nell'articolo 9, comma 7, lettera a), del TIMOE, secondo cui le imprese di distribuzione debbono comunicare all'utente del trasporto, entro il venerdì successivo a quello di ricezione della richiesta, la data, non successiva a quindici giorni dalla richiesta medesima, in cui verranno effettuati gli interventi;
- il Tar Lombardia, con sentenza 1629/16, ha accolto il ricorso esclusivamente con riferimento alle doglianze di natura procedurale concernenti le previsioni di cui al precedente punto, lettere a), b) e c); in particolare, l'accoglimento si fonda sulla mancata attivazione, da parte dell'Autorità, delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di regolazione; infatti, almeno con particolare riferimento alla misura di cui alla lettera a), il giudice amministrativo ha evidenziato che essa *“costituisca elemento di assoluta novità che incide fortemente sugli interessi delle imprese di distribuzione e che, per questa ragione, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta alla valutazione di queste ultime”*;
- nel merito delle misure censurate, invece, il giudice ha chiarito che:
 - le disposizioni richiamate alla precedente lettera a) risultano fondate e ragionevoli;
 - con riferimento alle disposizioni richiamate alle precedenti lettere b) e c), invece, le censure circa la presunta eccessiva loro gravosità sarebbero risultate eccessivamente generiche e non provate;
- più in dettaglio, con particolare riferimento alla disciplina richiamata nella precedente lettera a), sulle misure previste in caso di ritardo negli adempimenti posti in capo all'impresa di distribuzione, il giudice amministrativo ha chiarito che:
 - la natura giuridica delle misure adottate dall'Autorità è quella di *“un ulteriore indennizzo automatico correlato ai corrispettivi dell'impresa di distribuzione al fine di assicurare efficacia deterrente alla regolazione”*; come tale pertanto, si tratta di un potere previsto espressamente dall'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95;
 - una tale impostazione, che correla l'indennizzo ai corrispettivi dell'impresa *“può rilevarsi opportuna soprattutto nei casi in cui l'esercente possa ricavare un utile dalla violazione commessa e possa, quindi, essere indotto a commettere la violazione proprio al fine di lucrare un vantaggio [...]”. Tale evenienza si realizza proprio nel caso in esame, giacché l'impresa di distribuzione, finché il cliente finale*

moroso consegue la fornitura di energia, ha diritto di ricevere, dal venditore, il corrispettivo del servizio da essa erogato”;

- *la disciplina in esame non viola il principio del *ne bis in idem*, il quale “si rivolge al giudice, vietando a quest’ultimo di applicare due volte la medesima pena normativamente prevista allo stesso autore di una singola infrazione. Questo principio non riguarda invece il legislatore il quale, qualora ritenga insufficiente una singola pena per sanzionare un medesimo fatto, può benissimo affiancare a quest’ultima un’altra misura [...]. Ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso in esame”.*
- con deliberazione 711/2016/R/com l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti in merito alla disciplina relativa alla morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di ottemperare alla sentenza 1629/16;
- nell’ambito di tale procedimento, il DCO 712/2016/R/com ha posto in consultazione:
 - a) gli interventi regolatori sul TIMOE in ottemperanza alla sentenza 1629/2016: in particolare, l’Autorità ha rappresentato l’intenzione di adottare una disciplina di contenuto analogo a quella annullata da tale sentenza (cfr. paragrafi da 2.8 a 2.13 del DCO 712/2016/R/com cui si rinvia);
 - b) ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina della morosità nel settore del gas naturale; in particolare, sono stati prospettati i seguenti interventi:
 - i. integrazione della regolazione applicabile ai punti di riconsegna nella gestione della cui titolarità è coinvolto un fornitore di servizi energetici, ciò al fine di garantire la corretta individuazione del soggetto per il quale, se del caso, si devono attivare i servizi di ultima istanza qualora venga a trovarsi senza fornitore (trattasi, in particolare, del soggetto cui l’impresa titolare di servizi energetici riforniva tali servizi e non l’impresa medesima);
 - ii. garantire alle imprese di distribuzione titolari di impianti particolarmente critici - individuati utilizzando come *driver* il livello di accessibilità dei punti di riconsegna e la tipologia di misuratore installati (ad esempio in base alla percentuale di punti riconsegna non telegestiti e non accessibili rispetto al totale dei punti allacciati) - la possibilità di presentare all’Autorità una proposta di piano migliorativo della regolazione afferente ai termini per l’esecuzione dell’intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che, a fronte di un incremento delle tempistiche a disposizione dell’impresa di distribuzione per eseguire il sopra menzionato intervento di chiusura, comporti verosimilmente un incremento degli esiti positivi dell’intervento medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alla consultazione hanno risposto 6 imprese e 4 associazioni rappresentative di imprese; dalle risposte alla consultazione si delinea, in estrema sintesi, quanto segue:
 - a) in merito all'ottemperanza alla sentenza 1629/16 sono emerse posizioni differenziate con riferimento specifico alla prospettata disciplina che, da un lato, dispone il divieto temporaneo di fatturazione nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione di alcune prestazioni e, dall'altro lato, in caso di esecuzione tardiva di tali prestazioni, consente di fatturare solo il 50% degli importi dovuti per il servizio durante tale periodo di ritardo; in particolare, due esercenti la vendita e un'associazione di imprese giudicano l'orientamento dell'Autorità pienamente condivisibile nonché opportuno; tuttavia, due gruppi societari e un'associazione di imprese pur condividendo in linea di principio le finalità dell'intervento prospettato, lamentano oneri gestionali del processo di fatturazione in capo alle imprese di distribuzione, proponendo soluzioni alternative che consentirebbero, a loro dire, di minimizzare detti oneri garantendo altresì un efficientamento di processo;
 - b) in merito alla regolazione dei punti di riconsegna la cui titolarità è riconducibile (o vuole essere ricondotta) a fornitori di servizi energetici, gli orientamenti dell'Autorità sono stati largamente condivisi, sebbene un'impresa di distribuzione e un'associazione di imprese segnalano la necessità di raccogliere le informazioni relative ai fornitori di servizi energetici unicamente tramite il SII; un venditore, inoltre, segnala che spesso non si ha evidenza se la controparte commerciale con la quale si stipula il contratto di fornitura sia o meno un fornitore di servizi energetici, al quale soltanto può quindi essere attribuita la responsabilità di una tale individuazione; un esercente la vendita e un'associazione di imprese hanno criticato l'orientamento dell'Autorità, con particolare riferimento all'introduzione di procedure di allineamento delle anagrafiche in quanto ritenute poco efficienti e onerose sotto il profilo dell'adeguamento dei sistemi informativi; questi ultimi operatori, inoltre, evidenziano che eventuali modifiche regolatorie dei flussi informativi definiti nell'ambito degli standard di comunicazione dovrebbero essere adottate in esito ad una specifica consultazione funzionale a tale modifica e propongono, in alternativa, di rivalutare le criticità date dall'assenza delle informazioni sinora ritenute necessarie per l'attivazione dei SUI prevedendo, in ultima analisi, l'attivazione dei medesimi servizi anche senza talune informazioni (eliminando così il meccanismo di penali e indennizzi a carico dell'impresa distributrice);
 - c) per quanto concerne la possibilità di presentare una proposta di piano migliorativo della regolazione afferente ai termini per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* con

riferimento ad impianti particolarmente critici, è emerso un quadro particolarmente variegato:

- i. non risulta una posizione univoca in merito ai parametri esposti dall'Autorità al fine di individuare gli impianti critici per i quali dovrebbe essere possibile proporre piani migliorativi: peraltro, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione che non condivide i *driver* indicati dall'Autorità non è stata in grado di proporre altri (in quanto, a dire di alcuni, sarebbe difficile parametrizzare peculiari realtà territoriali locali molto complicate); un esercente la vendita e un'associazione di imprese, invece, sulla scia dell'orientamento dell'Autorità, propongono di identificare come critici gli impianti con un numero di punti di riconsegna inaccessibili superiore al 30%;
- ii. un'impresa di distribuzione è contraria alla possibilità di proporre piani migliorativi in quanto, da un lato, non ravvisa, con riferimento agli impianti che gestisce, il calo di performance degli interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* riportato nel DCO - a seguito di segnalazione di un'associazione di imprese - e, dall'altro, non ritiene che una proposta di piani migliorativi che comporti l'allungamento dei termini per l'esecuzione del suddetto intervento possa portare i prospettati benefici e/o miglioramenti significativi;
- iii. un venditore operante a livello nazionale ha criticato la misura prospettata in quanto, a fronte di un beneficio solo ipotetico, verrebbero introdotte complessità gestionali dei processi di morosità con procedure differenziate a livello locale, a detrimento della standardizzazione dei processi, nonché aumenterebbe il livello medio di esposizione creditizia e quindi degli oneri finanziari per i venditori; infine il medesimo esercente contesta l'assunto che un aumento dei tempi di esecuzione dell'intervento in parola possa migliorare le performance e, di conseguenza, in caso di esito negativo del tentativo di chiusura nonostante l'allungamento delle tempistiche, l'impresa di distribuzione dovrebbe riconoscere all'esercente la vendita un indennizzo automatico commisurato ai maggiori costi sostenuti dal venditore a causa di una maggiore esposizione creditizia;
- iv. anche un'associazione di imprese ritiene che un aumento dei tempi di esecuzione dell'intervento in parola non possa consentire un miglioramento delle performance tenuto conto che le evidenze delle sue associate mostrano che il tasso di successo di ulteriori tentativi di chiusura è molto basso; occorrerebbe quindi prevedere procedure di valutazione di eventuali comportamenti opportunistici da parte delle imprese di distribuzione;
- v. due esercenti la vendita si dichiarano d'accordo, in linea di principio, con la misura prospettata dall'Autorità, ritenendo però che l'accoglimento di ogni

proposta di piano migliorativo dovrebbe avvenire in esito ad un procedimento che coinvolga tutti i soggetti interessati;

- vi. non vi è condivisione anche in merito al termine massimo per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che dovrebbe comunque essere predefinito dall'Autorità ed entro il quale le imprese di distribuzione che gestiscono impianti critici dovrebbero poter formulare proposte di piani migliorativi: alcuni soggetti indicano che tale termine non dovrebbe superare i 16 giorni utili (a fronte degli attuali 8 giorni utili previsti dal TIMG) mentre un altro partecipante alla consultazione ritiene che occorra necessariamente consentire di proporre piani che prevedano un termine per l'esecuzione dell'intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* più che doppio rispetto a quello attuale.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito delle risposte alla consultazione sono state altresì avanzate alcune ulteriori richieste di modifica e completamento della regolazione attualmente vigente, sia nel settore dell'energia elettrica sia del gas naturale, con particolare riferimento, tra l'altro:
 - a) alla definizione, da parte dell'impresa di distribuzione, della stima dei costi relativi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e del punto di prelievo (non più puntuale ma all'interno di un range), all'allungamento delle tempistiche per la comunicazione da parte dell'impresa di distribuzione degli esiti degli interventi di chiusura per morosità;
 - b) alla definizione di una disciplina di dettaglio circa gli effetti dell'intervento di *Interruzione della fornitura del punto di prelievo* di cui all'articolo 9 del TIMOE, sulle richieste di accesso per attivazione della fornitura;
 - c) ad una revisione delle modalità di applicazione degli indennizzi in caso di mancata comunicazione degli esiti dell'intervento di chiusura con particolare riferimento ai punti di prelievo serviti in maggior tutela;
 - d) alla limitazione del numero di richieste di *Chiusura di un punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che un utente della distribuzione può reiterare, in un determinato periodo di tempo, successivo alla comunicazione di un esito negativo dell'intervento;
 - e) all'introduzione nella disciplina di cui al TIMOE di un meccanismo di copertura a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione gestito da CSEA.
- con il documento per la consultazione 518/2016/R/gas, l'Autorità ha espresso orientamenti volti, tra l'altro, a verificare la classificazione dei misuratori tradizionali parzialmente accessibili e a sostituire progressivamente, con misuratori di tipo smart, sia i misuratori tradizionali parzialmente accessibili che quelli non accessibili.

RITENUTO CHE:

- con riferimento all'ottemperanza alla sentenza 1629/16, sia necessario adottare una disciplina di analogo contenuto a quella annullata, così come rappresentata nel DCO 712/2016/R/com; ciò in quanto:
 - a) nell'ambito della consultazione non sono stati forniti elementi e argomenti che evidenzino e comprovino la sussistenza di aspetti di fondata criticità della disciplina prospettata, tali da renderne necessaria una modifica (per contro, come già detto, la disciplina messa in consultazione, oltre a essere omogenea con quella in vigore nel settore del gas naturale, nella sentenza 1629/16 è stata anche ritenuta fondata e ragionevole dallo stesso giudice amministrativo);
 - b) rispetto a quanto indicato alla precedente lettera a), infatti, le difficoltà e onerosità gestionali dei sistemi di fatturazione, lamentate da alcuni operatori intervenuti, risultano solo parziali e non insuperabili, atteso che analoghe difficoltà non sono state riscontrate da altri operatori del settore elettrico né dalla generalità degli operatori del settore del gas naturale (sottoposti ad analoga disciplina); peraltro, le predette difficoltà potrebbero essere agevolmente superate concedendo, alle imprese interessate, un termine per adeguare i propri sistemi di fatturazione alla nuova regolazione dell'Autorità, e prevedendo, nelle more, una disciplina semplificata coerente con quanto proposto dagli operatori in sede di consultazione;
- sia pertanto opportuno, ai fini di cui alla lettera b) del precedente punto, riconoscere a ciascuna impresa di distribuzione la facoltà di adottare, in via transitoria e nelle more dell'adeguamento dei processi aziendali gestionali e di fatturazione, una procedura di fatturazione del servizio di trasporto semplificata che garantisca comunque analoghi effetti incentivanti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di chiusura dei punti di prelievo per morosità;
- non appare invece opportuno procrastinare oltre il tempo necessario la disciplina semplificata al fine di limitare le complessità gestionali in capo ai venditori operanti in ambito nazionale derivanti dalla coesistenza di due metodi differenti di fatturazione dei servizi di trasporto con riferimento ai punti di prelievo oggetto di indennizzi connessi a reti di distribuzione diverse;
- con riferimento alla regolazione applicabile ai punti di riconsegna nella gestione della cui titolarità siano interessati fornitori dei servizi energetici, anche alla luce dei nuovi aspetti problematici emersi nell'ambito della consultazione, sia opportuno rimandarne la disciplina all'imminente adozione della riforma del processo di *switching* nel settore del gas naturale; ciò al fine di trattare in maniera congiunta e quanto più organica e sistematica tutte le tematiche attinenti alla transizione dei processi nell'ambito del SII;
- anche con riferimento alla possibilità di introduzione di piani migliorativi che, nelle reti di distribuzione critiche, incrementino i termini per l'esecuzione dell'intervento di

Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, alla luce delle variegata, non univoche e confliggenti posizioni emerse nell'ambito della consultazione, sia opportuno effettuare ulteriori approfondimenti; ciò anche in previsione dei futuri interventi regolatori successivi agli orientamenti esposti nel DCO 518/2016/R/gas in merito agli incentivi alla riduzione del numero di misuratori (tradizionali) parzialmente accessibili nonché alla riduzione del numero di misuratori non accessibili (tradizionali);

- con riferimento, infine, ad alcune ulteriori proposte di modifica e affinamento della regolazione vigente emerse nell'ambito della consultazione, non sussistano particolari criticità a recepire alcune osservazioni emerse le quali, pertanto, possono essere da subito adottate; in particolare, sia opportuno dare seguito:
 - a) alla richiesta di definire una disciplina di dettaglio circa gli effetti dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo sulle richieste di attivazione della fornitura*;
 - b) alla richiesta di rivedere le modalità di applicazione degli indennizzi in caso di mancata comunicazione degli esiti dell'intervento di chiusura con particolare riferimento ai punti di prelievo serviti in maggior tutela;
- sia invece necessario compiere ulteriori approfondimenti in merito ai restanti temi sollevati nell'ambito della consultazione, con particolare riferimento, tra l'altro:
 - a) al numero di richieste di *Chiusura di un punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* reiterate, successivamente alla comunicazione di un esito negativo dell'intervento; al fine di compiere una tale valutazione, infatti, risulta anche necessario in via preliminare comprendere l'entità del fenomeno segnalato;
 - b) alla rappresentata esigenza di introdurre nella disciplina di cui al TIMOE, un meccanismo di copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione gestito da CSEA in analogia a quanto previsto per il settore del gas naturale dal TIMG, ovvero un meccanismo semplificato; a tal fine, risulta infatti necessario verificare, mediante un'apposita attività istruttoria, l'entità del fenomeno segnalato, tenuto conto che le comunicazioni sinora pervenute all'Autorità fanno riferimento solo a casi residuali connessi a misuratori non telegestiti o misuratori telegestiti che danno esito negativo alla richiesta di sospensione da remoto.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- riportare, nell'ambito della regolazione vigente, i chiarimenti peraltro già forniti nell'ambito della consultazione di cui al DCO 712/2016/R/com

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIMOE in ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia 1629/16

- 1.1 Il comma 5.1 è sostituito dal seguente comma:
“5.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.2, a seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l’impresa distributrice:
- a) effettua l’intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima:
 - i) entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
 - ii) entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera i);
 - b) comunica all’utente del trasporto entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all’esecuzione dell’ultimo intervento programmato dall’impresa distributrice nel periodo di cui al comma 5.1 lettera a), tenuto conto degli ulteriori tentativi di cui al comma 5.5, per un medesimo punto di prelievo:
 - i) in caso di esito positivo, la conferma dell’avvenuta esecuzione dell’intervento e la data dell’intervento;
 - ii) in caso di esito negativo:
 - il POD e la partita IVA o il codice fiscale del punto di prelievo;
 - il numero di tentativi di intervento effettuati;
 - le cause del mancato intervento;
 - l’eventuale fattibilità tecnica dell’intervento di *Interruzione della fornitura del punto di prelievo* di cui all’Articolo 9 e la stima di massima del costo per l’esecuzione dell’intervento, ove fattibile.”
- 1.2 Dopo il comma 5.6 è aggiunto il comma:
“5.7 Nei casi di cui al comma 5.6 l’impresa distributrice informa l’utente del trasporto riguardo all’avvenuta riduzione della potenza indicando la data in cui l’operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all’effettivo intervento.”
- 1.3 Dopo il comma 9.7 è aggiunto il seguente comma:
“9.8 L’impresa distributrice comunica all’utente del trasporto richiedente entro 7 giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all’esecuzione dell’intervento:
a) in caso di esito positivo:

- i. la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e la conseguente cessazione del servizio di trasporto con riferimento allo specifico punto di prelievo;
 - ii. il dato di misura rilevato dal totalizzatore del misuratore o stimato in concomitanza con l'esecuzione dell'intervento e la data di rilevazione del dato di misura;
 - b) in caso di esito negativo, le cause del mancato intervento.”.
- 1.4 Il comma 11.2 è sostituito dal seguente comma:
“11.2 Gli indennizzi si applicano nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di cui:
a) al comma 5.1, lettera a) e al comma 5.6 in merito ai termini ultimi per l'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura o di riduzione della potenza;
b) al comma 5.1, lettera b) in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'esito dell'intervento di sospensione della fornitura;
c) al comma 5.2 in merito al termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento di sospensione nei casi di richieste formulate dall' esercente la maggior tutela ai sensi di quanto previsto dal TIV;
d) al comma 5.7 in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'avvenuta riduzione della potenza;
e) al comma 9.7, lettera a), in merito ai termini ultimi per l'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo;
f) al comma 9.8, in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'esito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo.”.
- 1.5 Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 12
Disposizioni in tema di fatturazione del servizio di trasporto nei casi di applicazione degli indennizzi

- 12.1 Qualora l'utente del trasporto abbia diritto agli indennizzi di cui al comma 11.2, lettere a), c) ed e), l'impresa distributrice provvede a non fatturare o a stornare le fatture di cui di cui al punto 2.2, lettera a) dell'Allegato C alla deliberazione 268/15/R/eel, eventualmente già emesse per il servizio di trasporto erogato, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto dell'indennizzo, ivi compresi gli oneri di sistema e le ulteriori componenti, a decorrere dal termine ultimo in cui doveva avvenire la prestazione e fino alla data di esecuzione della medesima.
- 12.2 A seguito dell'esecuzione della prestazione, l'impresa distributrice fattura un ammontare pari al 50% dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto in precedenza non fatturati ai sensi del comma 12.1.

12.3 L'impresa distributrice:

- a) è comunque tenuta a versare gli oneri di sistema e le ulteriori componenti addizionali della tariffa di distribuzione senza considerare il limite del 50% pagato ai sensi del comma 12.2;
- b) è tenuta a pagare a Terna le componenti previste senza considerare il limite del 50% pagato ai sensi del comma 12.2;
- c) non può richiedere il recupero degli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo tramite i meccanismi di perequazione definiti ai sensi della regolazione dell'Autorità.

12.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2 non si applicano con riferimento ai sistemi di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica di cui al TIBEG. L'eventuale componente tariffaria compensativa della spesa riconosciuta viene indicata nelle fatture di cui al punto 2.2 lettera c) dell'Allegato C alla deliberazione 268/15/R/eel.

12.5 In deroga a quanto previsto ai commi 12.1, 12.2 e 12.3, fino al 31 dicembre 2018 l'impresa di distribuzione può, con riferimento ai punti di prelievo oggetto di indennizzo di cui al comma 11.2, lettera a), c) e ed e):

- a) entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'utente del trasporto, tramite PEC, l'intenzione di applicare le disposizioni derogatorie di cui al presente comma;
- b) continuare a fatturare in acconto il servizio di trasporto e, a seguito dell'esecuzione dell'intervento richiesto, effettuare una rettifica alla prima fattura utile di cui al punto 2.2, lettera b) dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, di importo pari all'ammontare calcolato applicando i criteri di cui ai commi 12.1, 12.2 e 12.3 maggiorato del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea a partire dal termine ultimo per l'esecuzione la prestazione e fino alla data di esecuzione della medesima. Nel campo "note fatture" della fattura di rettifica deve essere indicata la dicitura "fattura di rettifica ai sensi del comma 12.4 del TIMOE."

Articolo 2

Altre modifiche al TIMOE

2.1 Il comma 5.2 è sostituito dal seguente comma:

“5.2 Le richieste di sospensione formulate dall'esercente la maggior tutela, relative a clienti finali inadempienti con riferimento al pagamento degli importi di cui al comma 7.5 del TIV devono essere eseguite dall'impresa distributrice:

- a) a decorrere dalla data di *switching*, se pervenute precedentemente al terz'ultimo giorno lavorativo dalla medesima data di *switching*;

b) entro tre giorni utili dal loro ricevimento, se pervenute a partire dal terz'ultimo giorno lavorativo dalla data di *switching*.”.

2.2 Il comma 9.9 è sostituito dal seguente comma:

“A seguito dell'esecuzione con esito positivo dell'intervento di cui al comma 9.7, con effetto dal giorno in cui è completato l'intervento, l'impresa distributrice rimuove dal contratto di trasporto e dispacciamento dell'utente il relativo punto di prelievo. La fornitura può essere attivata tramite una richiesta di attivazione ai sensi del dell'articolo 3 dell'Allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel.”.

2.3 Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“Articolo 9bis

Effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo sulle richieste di attivazione

9bis.1 L'impresa distributrice, a seguito di una richiesta di attivazione di un punto di prelievo, ai sensi dell'Articolo 3 dell'Allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel, la cui titolarità afferisce a un cliente finale per il quale ha in precedenza eseguito uno o più interventi di cui all'Articolo 9, anche con riferimento a punti di prelievo differenti da quello oggetto della richiesta di attivazione, comunica tale fattispecie all'utente del dispacciamento, indicando gli importi non ancora pagati. Tale comunicazione deve avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.

9bis.2 L'attivazione del punto di prelievo è subordinata al pagamento da parte dell'utente del dispacciamento richiedente degli importi evidenziati dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 9bis.1.

9bis.3 Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa di distribuzione di cui al comma 9bis.1 l'utente del dispacciamento può confermare la richiesta di attivazione del punto di prelievo. Qualora non provveda entro il medesimo termine l'impresa distributrice annulla la richiesta di attivazione.

9bis.4 Nei casi di cui al comma 9bis.1, il tempo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88 del TIQE è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del pagamento di cui al comma 9bis.2 da parte dell'impresa distributrice e la data di attivazione della fornitura.”.

2.4 Al comma 11.4 dopo le parole “comma 11.3” sono aggiunte le parole “, lettera b)”.

2.5 La Tabella 1 è sostituita dalla seguente:

Tabella n. 1 – Indennizzi a favore dell’utente del trasporto ai sensi dell’articolo 11

<i>Tipologie di clienti</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio*</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo**</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre un tempo triplo***</i>
Clienti BT domestici	35,00	70,00	105,00
Clienti BT non domestici	70,00	140,00	210,00
Clienti MT	140,00	280,00	420,00
Clienti AT	140,00	280,00	420,00

Nei casi di cui la comma 5.2, lettera a) si intende:

(*) oltre il termine ma entro 6 (sei) giorni utili dalla data di *switching*;

(**) oltre 6 (sei) giorni utili dalla data di *switching* ma entro 9 (nove) giorni utili dalla data di *switching*;

(***) oltre 9 (nove) giorni utili dalla data di *switching*.”.

Articolo 3

Modifiche al TIMG

3.1 Al comma 1.1, dopo la definizione di **RQDG** è aggiunta la seguente definizione:

“**TIBEG**: è l’Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com”.

3.2 Al comma 13ter.4 dopo le parole “13ter.3” sono aggiunte le parole “, lettera b)”.

3.3 Dopo il comma 13quater.3 è aggiunto il seguente comma:

“13quater.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 13quater.1 e 13quater.2 non si applicano con riferimento ai sistemi di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica di cui al TIBEG.”

3.4 Al comma 19.1, lettera b) del TIMG, dopo le parole “sospensione della fornitura;” sono aggiunte le parole “e che tali termini potranno essere ridotti, indicando espressamente le previsioni di cui al comma 4.2bis;”.

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento, nonché il TIMOE e il TIMG come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

25 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni